

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 1997, n. 294.

Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio
1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune,
a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del
26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scuola di restauro

1. La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio
1992, n.57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure.
Essa ha il compito di formare restauratori secondo le
modalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure
sono più avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.

3. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992,
n. 57, è riservata alla Scuola.

Art. 2.

Compiti della Scuola

1. La Scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni cul-
turali mediante corsi a carattere teorico-pratico.

I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

- a) dei principi e della cause dei processi di deteriora-
mento;
- b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, natu-
rali ed artificiali, dei manufatti;
- c) delle metodologie di indagine diagnostica, di inter-
vento, di controllo e di documentazione;
- d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli
interventi.

2. È restauratore dei beni culturali un operatore profes-
sionalmente qualificato capace di una:

a) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di
conservazione;

b) abilità manuale di intervento, coerente con gli inse-
gnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica
degli effetti dell'intervento stesso.

Art. 3.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il soprintendente dell'Opificio;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio didattico.

Art. 4.

Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola

1. Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni
con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con
le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2
della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Il direttore della Scuola è nominato tra i funzionari
tecnico-scientifici dal soprintendente dell'Opificio,
sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata qua-
driennale, può essere rinnovato e non è incompatibile
con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opif-
icio.

3. Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio
didattico, le iniziative riguardanti le attività di cui agli
articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; prov-
vede all'attuazione dei programmi di insegnamento pro-
posti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e
ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di
coordinamento dei docenti e del personale di supporto
alle attività didattiche; è responsabile del buon anda-
mento delle attività didattiche.

4. Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri
compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.

Art. 5.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico è presieduto dal soprintendente
dell'Opificio ed è composto dal direttore della Scuola e
da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai
docenti dei singoli anni di corso.

2. Il consiglio didattico:

a) individua annualmente i settori ed il numero dei posti
da mettere a concorso e formula proposte sulla designa-
zione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli
articoli 10 e 14 del presente regolamento;

b) esprime pareri e formula proposte sui programmi, pia-
ni di studio e le modalità di svolgimento dei corsi;

c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli stu-
denti.

3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei
mesi nonché, in caso di motivata necessità o urgenza, su

richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti.

4. Il consiglio didattico può riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalità presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.

Art. 6.

Personale docente

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del soprintendente dell'Opificio, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Gli incarichi di docenza, di norma, sono alternati con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.

3. Per particolari materie, per le quali non esistono o sono insufficienti specifiche competenze all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti, con le modalità di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

4. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attività lavorativa prestata.

5. La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 7.

Corsi e materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai concorsi

1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per esami, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

- a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
- b) diploma di istruzione secondaria superiore;
- c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, pur-

ché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;

d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta.

3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.

Posti messi a concorso

1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilità operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori.

2. I settori sono:

- 1) conservazione dei materiali lapidei;
- 2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;
- 3) conservazione dei materiali ceramici e plastici;
- 4) conservazione di oreficeria e glittica;
- 5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche;
- 6) conservazione delle sculture lignee policrome;
- 7) conservazione dei dipinti;
- 8) conservazione delle pitture murali;
- 9) conservazione dei disegni e stampe;
- 10) conservazione degli arazzi e tappeti;
- 11) conservazione dei tessuti.

3. I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. La commissione è così composta:

- a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;
- b) dal direttore della Scuola;
- c) da due funzionari tecnico - scientifici;
- d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso.

3. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.

5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 11.

Prove per l'ammissione ai corsi

1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:

- a) attitudinale;
- b) pratica;
- c) orale.

2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico - artistico.

3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta.

4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica.

5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica.

7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che è approvata dal presidente della commissione.

8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale.

9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro.

10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.

Durata e svolgimento dei corsi

1. L'anno scolastico ha di norma la durata di undici mesi e inizia a gennaio e termina a dicembre.

2. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della Scuola. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.

3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.

4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.

Art. 13.

Frequenza dei corsi ed esami

1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.

3. Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione è espressa in decimi. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova di appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso.

4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.

Art. 14.

Anno di perfezionamento e diploma

1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e l'elaborazione della tesi. Il lavoro sperimentale di restauro può essere svolto parzialmente anche presso un Istituto particolarmente qualificato, in Italia o all'estero, su proposta del consiglio didattico, per un periodo massimo di sei mesi.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio è espresso in centodecimi.

3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali

4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Opificio è composta da undici membri

esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.

5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Opificio, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

Pubblicità

1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 16.

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1. Lo studente deve in particolare:

- a) partecipare con diligenza alle attività didattiche;
- b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
- c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
- d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
- e) non valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per fini personali;
- f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento.

2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale;
- b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
- c) interdizione temporanea dal corso;
- d) espulsione dalla Scuola.

3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravità dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.

Art. 17.

Prevenzione sanitaria

1. Con la periodicità disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione dalle attività che comportino prestazioni esposte a rischio.

3. La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla Scuola.

4. La Scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.

5. Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

Obbligo assicurativo

1. È fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalità indicate dalla Scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività di restauro.

Art. 19.

Borse di studio

1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilità finanziaria dell'Opificio.

Art. 20.

Aggiornamento

1. Nelle discipline del restauro presso la Scuola sono svolti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 18, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per l'Istituto centrale per il restauro, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attività di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 21.

Norme transitorie

1. I diplomi già rilasciati dall'Opificio sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 22.

Norme abrogate

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

Prodi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Veltroni, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
Ciampi, *Ministro del tesoro*
Visto, *il Guardasigilli: Flick*

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 16

Allegato A (art. 7, comma 2)

Regolamento della Scuola di restauro dell'Opificio delle pietre dure

ELENCO DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

E ORARI

Legenda: c = comune; i = indirizzo.

N.B. Le materie sono articolate in più insegnamenti: numero e durata degli insegnamenti, per materia e per anno di corso, sono stabiliti annualmente dal consiglio didattico.

ELENCO DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

Discipline storiche

Storia dell'arte antica medievale, moderna e contemporanea (c)

Storia dell'arte d'indirizzo (i)

Storia delle tecniche costruttive (c-i)

Storia e teoria del restauro (c)

Letteratura tecnica e artistica (c)

Iconografia e iconologia (c)

Metodologia della catalogazione storica e conservativa (c)

Storia del collezionismo e della presentazione museale (c-i)

Esercitazioni ed approfondimenti.

Discipline tecniche

Tecniche di esecuzione dei manufatti (c-i)

Tecnologie dei materiali costitutivi (i)

Tecniche storiche del restauro (c-i)

Lessici storico - tecnici (c-i)

Il deterioramento dei manufatti: fenomenologia dei danni e metodologie di indagine (c-i)

Problematiche dei materiali di scavo (c-i)

Trattamenti conservativi e di restauro:

metodi e materiali (c-i)

Tecniche di imballaggio, trasporto

e immagazzinaggio (c-i)

Metodologie della progettazione e della documentazione degli interventi di conservazione e restauro (c-i)

Norme per la sicurezza e l'organizzazione del cantiere e del laboratorio (c)

Esercitazioni ed approfondimenti.

Discipline chimiche

Complementi di chimica generale (c)

Complementi di chimica inorganica (c)

Complementi di chimica organica (c)

Complementi di stechiometria (c)

Chimica dei materiali costitutivi dei manufatti (c-i)

Chimica dei processi e dei prodotti di degrado (c-i)

Chimica dei materiali di intervento (c-i)

Chimica delle interazioni inquinanti-manufatti (c)

Mineralogia e petrografia (i)

Tecniche di indagine analitica (i)

Metodologia della sperimentazione (c)

Criteri e tecniche di campionamento (c)

Normativa di sicurezza: uso di materiali e attrezzature smaltimento dei rifiuti ecc. (c)

Esercitazioni: allestimento vetrini e sezioni stratigrafiche, allestimento campioni per prove sperimentali.

Discipline fisiche

Complementi di fisica (c)

Fisica dei materiali costitutivi dei manufatti (c-i)

Fisica e conservazione dei manufatti (i)

Fisica dell'ambiente (c)

Tecniche di indagine non invasive (c)

Tecniche di microscopia ottica (c)

Sistemi e strumenti di misura (c)

Informatica applicata al trattamento dei dati (c)

Tecnica di rilievo fotografico, fotogrammetrico e di trattamento dei materiali sensibili (c)

Esercitazioni pratiche.

Discipline biologiche

Complementi di biologia (c)

Biologia applicata al restauro ed elementi di ecologia (c)

Biodeterioramento dei materiali costitutivi (c)

Biodeterioramento dei materiali di intervento (c)

Tecniche di indagine e di campionamento (c)

Controllo e prevenzione dello sviluppo e della diffusione degli agenti biodeteriogeni (c-i)

Metodi diretti e indiretti di disinfezione e disinfestazione (c)

Esercitazioni pratiche

Discipline della documentazione

Disegno tecnico e geometria descrittiva (c)

Tecniche di rilievo strumentale (c-i)

Documentazione grafica applicata al restauro (c-i)

Elaborazione informatizzata della documentazione grafica (c)

Esercitazioni pratiche

Discipline della tutela e del restauro dei beni culturali

Legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali (c)

Ordinamento e organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (c)

Procedure e normative per l'affidamento di lavori di conservazione e restauro di opere pubbliche (c)

Forme e tipologie di imprese (c)

Orari

Ciascun anno del corso ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, con un mese di vacanza nel periodo estivo.

L'insegnamento delle discipline teoriche inizia il 1° gennaio e termina il 31 ottobre. Le esercitazioni di restauro in laboratorio hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre. I cantieri estivi hanno di norma luogo nel mese di luglio.

Nell'anno di perfezionamento le ore dedicate alle discipline teoriche saranno programmate dal consiglio didattico.

Triennio di insegnamenti fondamentali (ore annuali)			
Discipline teoriche	I	II	III
Discipline storiche	110	132	96
Discipline tecniche	62	62	62
Discipline chimiche	106	106	106
Discipline fisiche	80	71	80
Discipline biologiche	35	22	-
Discipline della tutela, etc.	-	-	49
Discipline della documentazione	49	49	49
Totale ore annue di discipline teoriche	442	442	442
Esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro			
Esercitazioni di restauro in laboratorio	874	874	874
Cantieri estivi	140-180	140-180	140-180
Totale ore annue esercit. e applicaz. pratiche di restauro	1014-1034	1014-1034	1014-1034
Totale ore di insegnamento	1456-1496	1456-1496	1456-1496

IV anno di perfezionamento (ore annuali)	
Discipline teoriche	120
Sviluppo tesi di diploma	900*
Totale ore di insegnamento	1020

(*) Nel monte ore sono comprese tutte le attività funzionali allo sviluppo dell'elaborato finale.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunemente riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

- La legge 20 gennaio 1992, n.57, reca: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze».

Nota all'art 1:

- Il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, è il seguente: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate».

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57 è il seguente: «L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze».

- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art 1.

- Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, è il seguente:

«1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo

all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte».

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 4.

Nota all'art 12:

- La legge 18 dicembre 1973, n.836, reca: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 10 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 10 (*Partecipazione sindacale*) - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

Nota all'art. 20:

- Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è il seguente:

«L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico e, fra le altre, in particolare:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;
- b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;
- c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;
- d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico - scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;
- e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche».

Nota all'art 22:

- Il D.P.R. 16 settembre 1955, n.1517 recava: «Approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro».